

	Allegato "C" al rep. nn. 17999/11654	
	STATUTO	
	TITOLO I - Denominazione, sede, durata, scopo, divieti	
	ART. 1 - Denominazione	
	È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio	
	2017, n. 117 (in seguito CTS quale abbreviazione di Codice	
	del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, del Codice	
	civile e relative disposizioni di attuazione, una	
	associazione avente la seguente denominazione:	
	"AMICI DI SPECCHIOLLA"	
	A decorrere dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del	
	Terzo Settore, in seguito RUNTS, e finché essa avrà effetto,	
	la denominazione dell'associazione diventerà automaticamente	
	"AMICI DI SPECCHIOLLA ETS" oppure "AMICI DI SPECCHIOLLA Ente	
	del Terzo Settore".	
	ART. 2 - Sede e durata	
	L'Associazione ha sede legale nel comune di San Vito dei	
	Normanni e durata fino 31 dicembre 2100, salvo scioglimento	
	anticipato o proroga.	
	ART. 3 - Scopo, finalità e attività	
	L'Associazione nasce come unione spontanea di persone aventi	
	le stesse finalità, è aconfessionale, apartitica e si ispira	
	a principi democratici e di solidarietà.	
	L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo	

	svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più	
	delle attività di interesse generale, in forma di azione	
	volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o	
	servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o	
	servizi.	
	In particolare le predette finalità si esplicano attraverso	
	le seguenti attività di cui all'art.5 CTS lettere e), f) i),	
	K):	
	a) salvaguardia, tutela ambientale di lido Specchiolla,	
	della sua costa e del suo mare, combattendone il degrado;	
	b) migliore fruizione e vivibilità del territorio di lido	
	Specchiolla, favorendone l'adeguamento alle esigenze di	
	tutti, nel rispetto del decoro e della convivenza civile;	
	c) promozione turistico-culturale di Specchiolla;	
	d) stimolare e sollecitare le Pubbliche Istituzioni ed in	
	particolare gli Enti Pubblici Territoriali (Regione,	
	Provincia, Comune), per una attiva, operosa e corretta	
	gestione del territorio e di tutte le sue componenti;	
	Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione	
	potrà collaborare con, o aderire a, qualsiasi ente pubblico	
	o privato, locale, nazionale o internazionale, e riceverne	
	contributi o sovvenzioni di qualsiasi natura, nonché aderire	
	a, o collaborare nel modo che riterrà più opportuno con,	
	altre associazioni, strutture, individui, gruppi o movimenti	
	che abbiano finalità in armonia con i propri scopi e con i	

		quali ritenga utile avere collegamenti.	
		Per il raggiungimento ed il sostentamento di dette finalità	
		l'Associazione può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del CTS,	
		attività diverse da quelle di interesse generale purché	
		secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.	
		L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi, ai	
		sensi dell'art. 7 del CTS, al fine di finanziare le proprie	
		attività di interesse generale, anche in forma organizzata e	
		continuativa, anche attraverso la cessione o erogazione di	
		beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei principi	
		di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i	
		sostenitori e con il pubblico.	
		ART. 4 - Principi sociali di democrazia ed uguaglianza	
		La struttura organizzativa dell'associazione, in ogni sua	
		istanza, deve costantemente mirare a promuovere la più	
		attiva partecipazione degli iscritti che condividono i	
		principi fondamentali dello Statuto.	
		La struttura si ispira ai principi di democrazia ed	
		uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.	
		Le cariche sociali sono assegnate mediante consultazione	
		democratica di tutti gli appartenenti all'Associazione	
		secondo il principio generale di maggioranza assoluta	
		contata in base alle teste e non alla quota sociale.	
		ART. 5 - Divieti	
		L'Associazione non potrà distribuire durante tutta la sua	

	esistenza, neanche indirettamente, utili o avanzi di	
	gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la	
	destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla	
	legge.	
	L'attività dell'Associazione non dovrà essere condizionata	
	da motivi politici, confessionali, economici o di altro	
	genere che siano in contrasto con il presente Statuto.	
	<i>TITOLO II - Associati</i>	
	ART. 6 - Associati	
	Il numero degli associati è illimitato.	
	Possono aderire all'Associazione tutti coloro che	
	condividono le finalità della stessa, siano essi persone	
	fisiche, aventi la capacità naturale secondo l'ordinamento	
	italiano, che persone giuridiche.	
	Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare	
	all'organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà	
	contenere le generalità del richiedente, ivi inclusi i	
	recapiti di riferimento, e la dichiarazione di conoscere ed	
	accettare integralmente lo Statuto dell'associazione, nonché	
	di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi associativi. La richiesta di ammissione di un	
	minorenne purchè abbia compiuto il sedicesimo anno di età	
	abbia compiuto deve essere avanzata da un genitore e deve	
	recare la firma di entrambi i genitori.	
	L'organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo	

	criteri non discriminatori, coerenti con le finalità	
	perseguite e le attività di interesse generale svolte.	
	L'organo di amministrazione deve comunicare la deliberazione	
	di ammissione all'interessato ed annotarla nel libro degli	
	associati oppure, entro 30 giorni, motivare la deliberazione	
	di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla	
	all'interessato.	
	Lo status di associato ha carattere permanente; è esclusa in	
	ogni caso la temporaneità della partecipazione alla vita	
	associativa. Non sono ammesse disposizioni che violino tale	
	principio introducendo criteri di ammissione limitativi di	
	diritti o a termine.	
	Sono semplici sostenitori, ma non soci, le persone fisiche o	
	gli Enti che abbiano provveduto ad incrementare le entrate	
	dell'associazione mediante elargizioni o donazioni e che	
	sono esonerati dal pagamento della quota annuale e della	
	quota di iscrizione. Costoro non hanno diritto	
	all'elettorato attivo e passivo.	
	Essi sono dichiarati tali con delibera dell'organo di	
	amministrazione.	
	Tutti gli associati sono tenuti al pagamento delle quote	
	associative nell'importo stabilito annualmente dall'organo	
	di amministrazione.	
	La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non è	
	rivalutabile.	

	ART. 7 - Diritti degli associati	
	Tutti gli associati hanno uguali diritti nei confronti	
	dell'associazione.	
	Gli associati hanno il diritto, tra gli altri, di:	
	- Partecipare alla vita associativa nel rispetto dello	
	Statuto e della legge;	
	- Partecipare con il proprio voto alle elezioni degli	
	organi associativi e di essere eletti, purché maggiorenni,	
	negli stessi;	
	- Partecipare alle assemblee, siano esse ordinarie o	
	straordinarie, con diritto di voto ed intervento sugli	
	argomenti all'ordine del giorno;	
	- Essere informati sulle attività dell'Associazione e	
	controllarne l'andamento;	
	- Frequentare i locali dell'associazione e partecipare a	
	tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'ente;	
	- Concorrere all'elaborazione del programma delle	
	attività associative;	
	- prendere visione dei bilanci e consultare i libri	
	associativi.	
	ART. 8 - Obblighi degli associati	
	Gli associati hanno l'obbligo, tra gli altri, di:	
	- Rispettare lo Statuto associativo, nonché le	
	decisioni, in conformità della legge e dello Statuto, prese	
	dall'Assemblea e dall'organo di amministrazione;	

	- Tenere, nei locali dell'associazione e nello	
	svolgimento delle attività associative, un comportamento in	
	linea con le norme di buona educazione e con il decoro	
	dell'ente;	
	- Versare la quota associativa di iscrizione e la quota	
	annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i	
	termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione.	
	ART. 9 - Perdita della qualifica di associato	
	La qualifica di associato si perde per recesso, decadenza	
	per morosità, esclusione o morte.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per	
	iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con la presa di	
	atto del Consiglio da esprimersi entro 30 (trenta) giorni.	
	Si intende per socio moroso chi non è in regola con il	
	pagamento della quota associativa annuale, o della rata di	
	quota nel caso di pagamento ripartito in più soluzioni,	
	entro un mese dall'invito al pagamento dell'organo di	
	amministrazione.	
	L'esclusione viene deliberata, per gravi motivi, dall'organo	
	di amministrazione e comunicata al diretto interessato; tale	
	deliberazione deve essere presa a maggioranza assoluta dei	
	membri dello stesso. L'associato escluso può, entro 30	
	giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione,	
	impugnare per iscritto la medesima; in tal caso l'organo di	
	amministrazione convoca, entro i successivi 10 giorni,	

	l'Assemblea per la conferma o revoca dell'esclusione.	
	Nel caso in cui l'Assemblea deliberi per l'esclusione,	
	l'associato è escluso e potrà ricorrere alla giustizia	
	ordinaria, laddove lo ritenga opportuno.	
	Il contributo associativo non è in alcun caso trasmissibile,	
	anche in caso di decesso del socio. Il socio che cessi per	
	qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni	
	diritto al patrimonio sociale e non può chiedere la	
	restituzione dei contributi versati.	
	<i>TITOLO III - Lavoratori e volontari</i>	
	ART. 10 - Lavoratori	
	Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali	
	l'Associazione potrà avvalersi dell'opera degli associati o	
	di terzi nel rispetto dell'art. 16 del CTS.	
	ART. 11 - Volontari	
	I volontari sono persone, associate o non associate, che per	
	loro libera scelta svolgono, per il tramite	
	dell'Associazione, attività in favore della comunità e del	
	bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le	
	proprie capacità.	
	La loro attività deve essere svolta in modo personale,	
	spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche	
	indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun	
	modo, neppure dai beneficiari.	

	Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione	
	soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per	
	l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni	
	preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione e	
	nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 17 del CTS; sono	
	in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma	
	di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni	
	altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.	
	L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro	
	i volontari che svolgono la loro attività in modo non	
	occasionale e ad assicurarli contro gli infortuni e le	
	malattie connessi allo svolgimento dell'attività di	
	volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i	
	terzi.	
	<i>TITOLO IV - Organi dell'Associazione</i>	
	ART. 12 - Organi dell'Associazione	
	Sono organi dell'Associazione:	
	- L'Assemblea degli associati;	
	- L'organo di amministrazione o Consiglio Direttivo;	
	- Il Presidente;	
	- L'organo di controllo, ove nominato.	
	Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, fatto	
	salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per	
	lo svolgimento delle medesime e documentate.	

	È invece onerosa la carica dell'organo di controllo.	
	ART. 13 - L'Assemblea	
	L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è	
	costituita da tutti gli associati.	
	Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono	
	iscritti, da almeno due mesi, nel libro degli associati e	
	sono in regola con il pagamento delle quote sociali.	
	Ogni associato ha diritto ad un voto; per i minorenni il	
	diritto al voto è esercitato da un genitore in nome e per	
	conto del figlio.	
	Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un	
	altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato	
	può rappresentare un solo associato. La delega non potrà	
	essere conferita ai membri dell'organo di amministrazione.	
	Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.	
	ART. 14 - Competenze dell'Assemblea	
	L'Assemblea, quali competenze sulle materie inderogabili di	
	cui all'art. 25 del CTS:	
	- Nomina e revoca i componenti del consiglio di	
	amministrazione o Consiglio Direttivo e, se previsto,	
	l'organo di controllo;	
	- Approva il bilancio di esercizio;	
	- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli	
	organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	

	- Delibera sulle modificazioni dello statuto;	
	- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;	
	- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	L'Assemblea delibera anche su tutti gli altri argomenti che siano posti all'ordine del giorno e che siano necessari per il funzionamento dell'ente.	
	Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti, e devono essere annotate in apposito verbale redatto da un segretario all'uopo nominato.	
	ART. 15 - Convocazione dell'Assemblea	
	Le assemblee si convocano nella sede della associazione o in quel diverso luogo che sarà indicato dall'organo di amministrazione nell'avviso di convocazione, purché sempre nel territorio della Unione Europea.	
	L'Assemblea può tenersi anche in via elettronica, con collegamento "da remoto", purché tale modalità sia evidenziata nell'avviso di convocazione e che sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.	
	L'Assemblea è convocata dall'organo di amministrazione almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio o quando se ne	

	ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata	
	al medesimo organo da almeno un decimo degli associati	
	aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso, se l'organo di	
	amministrazione non provvede entro trenta giorni dalla	
	richiesta fatta dai soci, la convocazione può essere	
	ordinata dal Presidente del Tribunale ove è posta la sede	
	legale dell'Associazione.	
	La convocazione rivolta a tutti i soci mediante avviso	
	scritto ad ogni socio sotto forma di lettera, fax, e-mail,	
	pec o altro strumento elettronico (tipo gruppo wa) almeno	
	otto giorni prima del giorno stabilito per l'assemblea.	
	Detto avviso deve contenere:	
	- l'ora, il giorno ed il luogo in cui si svolgerà l'adunanza	
	sia per la prima che per l'eventuale seconda convocazione;	
	- l'ordine del giorno, cioè l'elenco delle materie da	
	trattare.	
	Le assemblee saranno pure validamente costituite senza	
	formalità di convocazione, quando siano intervenuti tutti	
	gli associati, tutti i componenti dell'organo di	
	amministrazione e tutti i componenti dell'organo di	
	controllo se nominato.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo di	
	amministrazione oppure, in mancanza, dal vice Presidente di	
	detto organo o, in mancanza, dalla persona designata	
	dall'Assemblea. L'Assemblea nomina un segretario incaricato	

	della redazione del verbale.	
	Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolare	
	costituzione della stessa, accertare l'identità e la	
	legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo	
	svolgimento dell'assemblea ed accertare nonché proclamare i	
	risultati delle votazioni.	
	ART. 16 - Assemblea ordinaria	
	L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima	
	convocazione con la presenza della metà più uno degli	
	associati aventi diritto di voto, in proprio o per delega, e	
	in seconda convocazione qualunque sia il numero degli	
	associati presenti, in proprio o per delega. La seconda	
	convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della	
	prima.	
	Essa delibera a maggioranza dei presenti su tutte le materie	
	di cui all'art. 14 con la sola esclusione di quelle	
	riservate all'assemblea straordinaria e dettagliate	
	nell'articolo che segue.	
	ART. 17 - Assemblea straordinaria	
	L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del	
	presente Statuto e sullo scioglimento e la devoluzione del	
	patrimonio dell'Associazione.	
	In caso di delibera di scioglimento, essa provvede alla	
	nomina del liquidatore.	
	Per deliberare sulle modifiche del presente Statuto, sia in	

	prima che in seconda convocazione, occorre la presenza, in	
	proprio o per delega, della maggioranza degli associati e il	
	voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la	
	devoluzione del patrimonio, sia in prima che in seconda	
	convocazione, occorre il voto favorevole di almeno tre	
	quarti degli associati.	
	ART. 18 - Organo di amministrazione o consiglio direttivo	
	L'Associazione è amministrata dall'organo di	
	amministrazione, detto anche consiglio direttivo, composto	
	da cinque membri maggiorenni eletti dall'Assemblea, che	
	durano in carica due anni e sono rieleggibili, per una sola	
	volta.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone	
	fisiche associate ovvero indicate tra gli enti giuridici	
	associati.	
	È regolarmente costituito con la presenza della maggioranza	
	dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono sempre	
	prese a maggioranza semplice.	
	L'organo di amministrazione nomina fra i propri membri il	
	Presidente, il vice Presidente ed eventualmente il	
	Segretario/Tesoriere.	
	È convocato senza particolari formalità dal Presidente	
	almeno una volta all'anno per la predisposizione del	
	bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre	

	all'approvazione dell'Assemblea degli associati e comunque	
	ogni qualvolta lo ritenga necessario, o su richiesta della	
	maggioranza dei suoi membri.	
	Le deliberazioni dell'organo di amministrazione devono	
	essere annotate in apposito verbale redatto da un segretario	
	all'uopo nominato.	
	Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della	
	loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS	
	indicando, oltre alle informazioni previste all'art. 26 del	
	CTS, a quali di essi è attribuita la rappresentanza	
	dell'associazione e precisando se disgiuntamente o	
	congiuntamente.	
	Il Segretario, se nominato, redige i verbali di Assemblea e	
	dell'organo di amministrazione, si occupa della tenuta dei	
	libri sociali dei rispettivi organi, conserva i contratti e	
	la corrispondenza.	
	Il Tesoriere, se nominato, è il responsabile della gestione	
	finanziaria dell'Associazione, si occupa di incassi e	
	pagamenti, gestisce la cassa contanti, tiene i registri	
	contabili, se non delegati a terzi, e redige i bilanci	
	secondo le indicazioni dell'organo di amministrazione.	
	ART. 19 - Competenze dell'organo di amministrazione	
	L'organo di amministrazione o gli amministratori delegati,	
	se nominati e nei limiti della propria delega, sono	
	investiti dei più ampi poteri per l'amministrazione	

	ordinaria e straordinaria dell'Associazione e possono	
	compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per	
	l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo dell'ente ad	
	eccezione degli atti riservati dalla legge e dal presente	
	statuto alla competenza dell'Assemblea o di altri organi	
	associativi.	
	Nell'ambito dei propri compiti gestionali, è delegato a	
	trasferire, se necessario, la sede legale dell'Associazione	
	purché nell'ambito dello stesso Comune indicato in sede di	
	costituzione.	
	L'organo di amministrazione ha facoltà di conferire procura	
	"ad negotia" per determinati atti o categorie di atti a	
	favore di associati o anche non associati.	
	Il potere di rappresentanza è attribuito al Presidente del	
	Consiglio Direttivo ed ai Consiglieri Delegati, nei limiti	
	della delega.	
	L'organo di amministrazione documenta annualmente il	
	carattere secondario e strumentale delle attività diverse di	
	cui all'art. 6 del CTS, rispetto alle attività di interesse	
	generale di cui all'art. 5 del CTS, nella relazione di	
	missione o in una annotazione in calce al rendiconto per	
	cassa.	
	Il presente organo da inoltre annualmente conto, secondo	
	quanto previsto dall'art. 16 CTS, del rispetto del parametro	
	della differenza retributiva dei lavoratori dipendenti	

	dell'ente che non può essere superiore al rapporto uno a	
	otto da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.	
	ART. 20 - Cessazione degli amministratori	
	Se per qualsiasi motivo viene a mancare o cessare un membro	
	dell'organo di amministrazione esso sarà sostituito dal	
	primo dei non eletti. Tale nuovo membro decadrà	
	dall'incarico contemporaneamente agli altri.	
	L'organo decade qualora venga a mancare la maggioranza degli	
	amministratori; in questo caso sarà necessaria l'immediata	
	convocazione dell'Assemblea per la nomina di un nuovo organo	
	di amministrazione.	
	L'organo decaduto rimane in carica per l'ordinaria	
	amministrazione fino a nuova nomina.	
	ART. 21 - Presidente	
	Il Presidente dell'Associazione o Presidente dell'organo di	
	amministrazione è eletto dall'organo di amministrazione al	
	suo interno, e ne ha pari durata in carica.	
	Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o	
	per eventuale revoca, per gravi motivi, deliberata	
	dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.	
	Il Presidente presiede sia l'Assemblea che l'organo di	
	amministrazione e riferisce a quest'ultimo in merito	
	all'attività compiuta.	
	Il vice Presidente è nominato dall'organo di amministrazione	
	al suo interno e sostituisce il Presidente in ogni sua	

	attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato	
	nell'esercizio delle sue funzioni.	
	ART. 22 - Rappresentanza sociale	
	Al Presidente dell'organo di amministrazione spetta la	
	rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi	
	ed in giudizio.	
	Sia al Presidente che all'eventuale Tesoriere, o agli	
	eventuali amministratori delegati viene attribuito,	
	disgiuntamente fra loro, il potere di aprire, gestire e	
	chiudere conti correnti bancari o postali.	
	Al Presidente e agli amministratori delegati, se nominati e	
	nei limiti delle rispettive deleghe, spetta la facoltà di	
	promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative	
	per ogni grado di giurisdizione ed anche per i giudizi di	
	revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e	
	procuratori alle liti.	
	ART. 23 - Organo di controllo	
	L'organo di controllo, composto da uno a tre membri, è	
	obbligatoriamente nominato solo al ricorrere dei requisiti	
	previsti dall'art. 30 del CTS. Fuori dai predetti casi la	
	nomina dell'organo di controllo è facoltativa.	
	I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica	
	l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le	
	categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo,	
	del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti	

	requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei	
	componenti.	
	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione nonché sull'adequatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto	
	funzionamento.	
	Può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui	
	all'art. 31, comma 1, del CTS, la revisione legale dei	
	conti; in tal caso l'organo di controllo deve essere	
	costituito da revisori legali iscritti nell'apposito	
	registro e deve effettuare anche il controllo contabile.	
	L'organo di controllo esercita inoltre compiti di	
	monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che	
	l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità	
	alle linee guida ministeriali. L'eventuale bilancio sociale	
	dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di	
	controllo.	
	<i>TITOLO V - Patrimonio, destinazione utili, esercizio sociale</i>	
	ART. 24 - Patrimonio	
	Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali	
	ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è	
	utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai	
	fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,	

	solidaristiche e di utilità sociale.	
	ART. 25 - Destinazione degli utili	
	È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed	
	avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a	
	fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,	
	amministratori ed altri componenti degli organi sociali,	
	anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di	
	scioglimento individuale del rapporto associativo.	
	Tali somme dovranno essere utilizzate per la realizzazione	
	delle attività di interesse generale previste dal presente	
	Statuto, salvo che la destinazione o la distribuzione non	
	siano imposte dalla legge.	
	ART. 26 - Esercizio sociale	
	L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e termina il	
	31 dicembre di ogni anno.	
	<i>TITOLO VI - Bilanci, informativa, libri sociali</i>	
	ART. 27 - Bilancio di esercizio	
	Ogni anno l'organo di amministrazione deve predisporre il	
	bilancio di esercizio, secondo le previsioni dell'art. 13	
	del CTS, che dovrà essere sottoposto all'approvazione	
	dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo e	
	depositato presso il RUNTS o il registro delle imprese.	
	La bozza del bilancio predisposta dagli amministratori,	
	unitamente ad altri documenti ritenuti utili o necessari,	
	deve essere depositata, nei quindici giorni che precedono	

	l'assemblea di approvazione, presso la sede sociale a	
	disposizione degli associati che lo volessero consultare.	
	ART. 28 - Bilancio sociale e informativa sociale	
	Secondo quanto stabilito dall'art. 14 del CTS l'Associazione:	
	- In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate	
	comunque denominate superiori a 1 milione di euro annui deve	
	redigere, depositare presso il RUNTS e pubblicare nel	
	proprio sito internet il bilancio sociale;	
	- In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate	
	comunque denominate superiori a 100.000 euro annui deve	
	pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito	
	internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi	
	a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di	
	amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.	
	ART. 29 - Libri sociali	
	L'Associazione deve tenere, a cura dell'organo di	
	amministrazione, i seguenti libri:	
	- Libro degli associati;	
	- Registro dei volontari che svolgono la loro attività	
	in modo non occasionale;	
	- Libro delle adunanze e delle deliberazioni	
	dell'Assemblea.	
	L'Associazione deve inoltre tenere:	
	- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo	
	di amministrazione, a cura dello stesso organo;	

	- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo	
	di controllo, a cura dello stesso organo.	
	Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali	
	previa richiesta scritta all'organo di amministrazione con	
	almeno 15 giorni di preavviso.	
	<i>TITOLO VII - Scioglimento, devoluzione, disposizioni finali</i>	
	ART. 30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo	
	Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea	
	straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti	
	degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.	
	In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più	
	liquidatori scelti anche tra i non associati.	
	Una volta estinte le obbligazioni in essere il patrimonio	
	residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo	
	dell'ufficio regionale del RUNTS e salva diversa	
	destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo	
	Settore con finalità affini a quelle dell'Associazione o, in	
	mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.	
	ART. 31 - Rinvio	
	Per quanto non previsto nel presente Statuto si intendono	
	richiamate le disposizioni legislative vigenti e, in	
	particolare, quelle del CTS.	
	F.to: Maria Antonietta Cavaliere	
	F.to: Marta Renieri notaio (sigillo)	

[illegible]